

MODELLO 2.1

(Partecipazione Personale Con P.IVA)

**ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE
PER I BENI E LE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI
E PER IL TURISMO**

PIEMONTE ACADEMY

Sede legale: Torino, via Massena n. 20

SCHEMA DI CONTRATTO

DI COLLABORAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICA

**OGGETTO: INCARICO DI DOCENZA NELL'AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FONDAZIONE
ITS ACADEMY TURISMO PIEMONTE, BIENNIO FORMATIVO 2026/2028.**

PERCORSO FORMATIVO _____

ARGOMENTO _____

SEDE _____

ANNUALITÀ _____

TRA

**Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie per i Beni e le Attività Artistiche e
Culturali e per il Turismo Piemonte Academy**, con sede legale in Torino, via Massena n. 20, codice
fiscale e partita iva 97807770017, nella persona del/della _____
sig./sig.ra _____, autorizzato/a alla stipula in forza di
_____;

di seguito denominata "**Committente**";

E

_____, nato/a a _____
(_____) il _____, residente in _____ (_____), via
_____ n. _____, con domicilio professionale in
_____ (_____), via _____ n. _____, codice
fiscale _____, partita iva _____;

si seguito denominato "**Collaboratore**";

anche denominati "**Parti**" quando congiuntamente indicati;

SEDE LEGALE

TORINO

Via Massena, 20
10128

SEDI OPERATIVE

TORINO

Via Massena, 20
+39 011 5516108

Via Carlo Alberto,
22/a
+39 011 5620017

BRA (CN)

Via Monte Grappa, 9
+39 0172 413030

NOVARA (NO)

Via Negri, 2
+39 0321 391777

CODICE FISCALE

97807770017

E-MAIL:

info@its-turismopiemonte.it

SITO WEB:

www.its-turismopiemonte.it

PREMESSO CHE

- a) la Committente è un ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte per l'erogazione di attività formativa; in conformità al proprio oggetto sociale, opera nel campo della formazione mediante la gestione diretta di progetti complessi e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro;
- b) al Collaboratore è nota la circostanza che, ai fini del presente contratto, la Committente non gestisce fondi diretti essendo invece destinataria di attribuzioni da parte della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, è soggetta alle procedure amministrativo-contabili previste dalle norme vigenti in materia e specificatamente ai criteri di destinazione e ripartizione dei fondi;
- c) nell'ambito della propria attività, alla Committente è affidata la gestione del seguente Percorso Formativo del Biennio Formativo 2026/2028: _____, da svolgersi presso la sede della Committente di _____;
- d) il Percorso Formativo è stato approvato dalla Regione Piemonte ed è finanziato da _____ a valere sul _____;
- e) il Percorso Formativo si compone di più Argomenti, tra cui il seguente: _____, annualità, _____, per il numero massimo di ore di docenza di _____;
- f) il Collaboratore è risultato affidatario della procedura di selezione comparativa indetta dalla Committente per l'erogazione della docenza con riferimento al predetto Argomento;
- g) il Collaboratore ha dichiarato di avere i requisiti necessari e intende accettare l'incarico;
- h) qualora le verifiche svolte dalla Committente in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dal Collaboratore dovessero dare esito negativo, il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile;
- i) il Collaboratore è informato che la sottoscrizione del presente contratto non comporta né potrà comportare in capo allo stesso alcun diritto o pretesa di ottenere l'assegnazione di ulteriori incarichi, i quali saranno oggetto di una specifica e insindacabile valutazione da parte della Committente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Atti costituenti il contratto

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.2 Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato, il Programma didattico relativo al Percorso Formativo indicato in premessa, richiamato dall'Avviso di selezione docenti e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.
- 1.3 Costituiscono infine parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegate, le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dal Collaboratore nell'offerta presentata nella procedura di affidamento. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma quanto dichiarato e attesta che sono attuali alla data del presente contratto gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati.
- 1.4 Ogni riferimento al contratto s'intende effettuato nei confronti di tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Oggetto e natura

- 2.1 La Committente affida al Collaboratore, che si impegna a svolgere, l'incarico di docenza relativo all'Argomento indicato in premessa.

- 2.2 L'attività di docenza consiste nel trasferimento di contenuti e metodi finalizzati a permettere l'acquisizione delle competenze e delle informazioni previste in relazione all'Argomento, in conformità al pertinente Programma didattico nonché alla programmazione di dettaglio dei corsi.
- 2.3 Il rapporto giuridico ha natura di lavoro autonomo ai sensi del Libro V, Titolo III del codice civile.

3. Durata, ore di docenza, recesso

- 3.1 L'incarico decorre dalla stipulazione del presente contratto, oppure, se previsto nella determina di affidamento per il caso di urgenza, dalla data anteriore di comunicazione della determina medesima, e dura ☐ sino al termine del Percorso Formativo indicato in premessa, previsto per il 31 agosto 2028 ☐ sino alla scadenza dell'annualità del Biennio Formativo cui si riferisce l'Argomento previsto in premessa.
- 3.2 Il numero massimo di ore di docenza indicato in premessa non costituisce promessa di assegnazione integrale delle medesime, nel senso che la Fondazione si riserva di ridurre le ore di docenza, sino al limite massimo di due terzi di riduzione ore, in caso di modificazione della programmazione disposta per motivate esigenze didattico-organizzative, senza che il Collaboratore possa perciò vantare diritti o pretese a titolo di compenso, risarcimento, indennizzo, rimborso costi, o a qualsiasi altro titolo.
- 3.3 Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, comunicandolo all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, o facendolo constare da apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti, sempreché sussista una giusta causa, indicata specificamente nella comunicazione o nel verbale. Il recesso per giusta causa ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla sottoscrizione del verbale, salvo che sussistano gravi e comprovati motivi, nel qual caso ha effetto immediato. In caso di recesso per giusta causa, la Committente provvederà al pagamento delle ore di docenza svolte dal Collaboratore, sino alla data di efficacia del recesso, senza che il Collaboratore possa pretendere alcun indennizzo, anche in deroga all'art. 2227 del Codice Civile. In caso di recesso senza giusta causa del Collaboratore, la Committente può esigere l'adempimento e il risarcimento dell'eventuale danno, oppure ritenere risolto il contratto e applicare al Collaboratore una penale pari al 10% (dieci per cento) del compenso complessivo del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3.5 La perdita per qualsiasi motivo del finanziamento indicato in oggetto legittima la Committente a recedere dal contratto con effetto immediato dalla data in cui il Collaboratore riceve la comunicazione in tal senso, inviata dalla Committente nelle forme indicate al precedente comma del presente articolo, senza che il Collaboratore possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo.

4. Compenso

- 4.1 Il compenso è stabilito per ogni ora di docenza in € _____ (_____) lordi, oltre contributi previdenziali e IVA se dovuti, pari a complessivi € _____ (_____) lordi, sempre oltre contributi previdenziali e IVA se dovuti, per il numero massimo previsto di ore di docenza indicato in premessa, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3.2.
- 4.2 Il compenso è corrisposto al termine di ciascuna annualità del Biennio Formativo relativo al Percorso indicato in premessa, in rapporto alle ore di docenza effettivamente svolte. Le fatture sono emesse dal Collaboratore decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva scadenza di ciascuna annualità sopra indicata. La fattura deve contenere l'indicazione dell'Argomento, del Percorso, e dell'annualità di riferimento dell'incarico. Il pagamento è effettuato dalla Committente mediante bonifico bancario eseguito, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente indicato dal Collaboratore ai sensi del successivo articolo 9. Il difetto di conformità della fattura alle prescrizioni che precedono autorizza la Committente a rifiutare espressamente il documento e

comunque a non procedere al pagamento, senza aggravio di costi e senza il decorso di interessi di mora.

- 4.3 La Committente procede a dedurre dal compenso le ritenute fiscali e previdenziali previste per legge. Il Collaboratore si impegna a comunicare per iscritto alla Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'incarico.
- 4.4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di svolgimento dell'incarico, devono essere previamente autorizzate dalla Committente e sono rimborsate, a fronte della consegna dei documenti giustificativi, unitamente al pagamento del compenso.

5. Obbligazioni del Collaboratore

- 5.1 L'incarico è svolto dal Collaboratore con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico stesso, in conformità al contratto e agli atti che ne costituiscono parte integrante. Il Collaboratore si impegna alla corretta erogazione delle attività didattiche, nonché a verificare che i partecipanti al corso acquisiscano le previste nozioni e competenze.
- 5.2 La prestazione deve essere svolta personalmente dal Collaboratore e non può essere delegata.
- 5.3 Le mansioni del Collaboratore comprendono: *a)* la pianificazione esecutiva dell'insegnamento, comprensiva dell'identificazione delle metodologie didattiche, del materiale di supporto per l'apprendimento e delle modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; *b)* la corretta erogazione dell'attività didattica pianificata in presenza o a distanza e la sua registrazione sui supporti documentali indicati dalla Committente; *c)* il monitoraggio dell'apprendimento dei partecipanti e, laddove prevista, la registrazione degli esiti di esercitazioni e prove di valutazione; *d)* la partecipazione agli incontri di coordinamento didattico e organizzativo; *e)* l'esecuzione di tutte le azioni necessarie a permettere agli allievi di ottenere la qualifica o l'attestato previsti per i partecipanti al corso che soddisferanno i requisiti richiesti, così come definiti in fase di progettazione.
- 5.4 In ogni caso, l'attività del Collaboratore è prestata in conformità al vigente Sistema Gestione Qualità e Accreditamento della Committente.
- 5.5 Il Collaboratore si impegna inoltre ad adeguare la propria attività alle modifiche alla pianificazione e programmazione didattica che, per motivate esigenze didattico-organizzative, la Fondazione dovesse apportare.
- 5.6 Il Collaboratore dichiara e garantisce che: *a)* nello svolgere l'attività non viola impegni nei confronti di terzi; *b)* non gli è inibito di svolgere l'attività ai sensi di leggi o altre disposizioni applicabili; *c)* è in possesso delle competenze necessarie all'utilizzo dei macchinari previsti per l'attuazione dell'attività assegnata.
- 5.7 Il Collaboratore è esclusivamente responsabile per i casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose della Committente, arrecati per fatto proprio e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, di clausole del presente contratto o di prescrizioni o direttive impartite dalla Committente. Salvi i limiti di legge, è tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione di terzi a titolo contrattuale o di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, ad esse connessi.

6. Modalità di erogazione della prestazione

- 6.1 Il Collaboratore svolge l'attività con autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'utilizzo di una struttura organizzativa e di mezzi propri, fatti salvi gli strumenti che, previo accordo, potranno essergli

messi a disposizione dalla Committente. Il Collaboratore non è soggetto a vincoli gerarchici né ad interferenze da parte della Committente, fatti salvi il coordinamento e le verifiche periodiche previste in sede di progettazione.

- 6.2 L'attività si svolge abitualmente presso la sede della Committente indicata in premessa, ad eccezione delle attività che per ragioni tecnico-organizzative debbano essere svolte presso terzi su indicazione della Committente o in accordo con questa.
- 6.3 La Committente può richiedere che l'attività sia svolta anche in modalità FAD sincrona, se previsto dalla legge o dalle discipline di settore.

7. Trattamento economico, previdenza e sicurezza sul lavoro

- 7.1 Il Collaboratore, se operatore economico che occupa dipendenti, si impegna a osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei propri dipendenti e collaboratori, secondo quanto meglio disciplinato nel seguito.
- 7.2 Il Collaboratore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, oppure di altro che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri, ivi comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei medesimi, nonché a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
- 7.3 È altresì tenuto a osservare le norme in materia di contribuzione, sia essa previdenziale, assistenziale, o dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La Committente si riserva la facoltà di richiedere il DURC prima di procedere a ogni pagamento nei confronti del Collaboratore. Gli obblighi previsti dal presente comma vincolano il Collaboratore anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, inoltre indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, o dalla sua struttura o dimensione d'impresa, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale della stessa.
- 7.4 Il Collaboratore, per tutta la durata contrattuale, garantisce l'osservanza delle vigenti norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nonché l'adempimento degli obblighi verso i dipendenti in materia di sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dai contratti collettivi, assumendone i relativi oneri, ivi compreso il pagamento dei premi agli Istituti e alle Casse contrattuali. È comunque tenuto a informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
- 7.5 È tenuto ad osservare le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e comunque di ogni altro documento previsto dalle leggi.
- 7.6 Deve in ogni caso garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

8. Codice Etico

- 8.1 La Committente ha adottato il Codice Etico. Il Collaboratore dichiara di averne preso visione e si impegna a osservarlo nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione.
- 8.2 Dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza delle previsioni del Codice Etico integra un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e, perciò, legittima la Committente ad avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, ivi compresa la risoluzione contrattuale, sussistendone i presupposti, e in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati.

9. Conto corrente del Collaboratore

9.1 Il Collaboratore deve comunicare alla Committente, entro la scadenza della prima annualità di docenza, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale su cui la Committente effettuerà il pagamento. Il Collaboratore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica che dovesse intervenire rispetto ai dati già trasmessi.

10. Divieto di cessione del contratto

10.1 E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, salva diversa disposizione di legge.

11. Risoluzione

11.1 Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: *a)* cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al contratto; *b)* mancato possesso o perdita dei requisiti di ordine generale o di capacità professionale richiesti per l'esecuzione; *c)* violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; *f)* DURC irregolare, ove l'irregolarità persista decorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione della Fondazione; *g)* altri casi espressamente previsti dal presente contratto.

11.2 Restano salvi gli ulteriori casi di risoluzione, previa diffida ad adempiere, o comunque per gravi inadempimenti, previsti dalla legge, e/o ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

12. Riservatezza

12.1 Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

12.2 Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.

12.3 Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.

13. Trattamento dei dati personali

13.1 Le Parti si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.

14. Documenti da consegnare alla Fondazione

14.1 Il Collaboratore si impegna a consegnare alla Committente, entro sette giorni dalla data di effettivo inizio dell'incarico e comunque prima dell'ingresso in aula, i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

- **Scheda informativa ("Kit iva individuale")**, che contiene le informazioni necessarie al reperimento e ulteriori dati relativi al Collaboratore, le informazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'incarico, la ricevuta di avvenuta ricezione delle informative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione;

- **Se dipendente pubblico, autorizzazione allo svolgimento del presente incarico da parte del datore di lavoro.**

15. Clausole finali

15.1 Qualsiasi modificazione del presente contratto deve essere, a pena di nullità, effettuata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

15.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme vigenti, ivi compreso il Codice Civile.

15.3 Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti.

15.4 E' esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, _____

La Committente

Il Collaboratore

Ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ., il Collaboratore approva specificamente per iscritto: l'art. 3, l'art. 5, l'art. 8, l'art. 10, l'art. 11, l'art. 12 e l'art. 15.

Torino, _____

Il Collaboratore
